

N. 5358-4364-4718-5288/A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: **PIRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**ANDREOTTI**)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(**CARLI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**SCOTTI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**VASSALLI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FORMICA**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**BATTAGLIA**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**RUGGIERO**)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(**MAMMÌ**)

—

Presentato il 4 gennaio 1991

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, COLUCCI, D'AMATO CARLO, MACCHERONI,
BORGOGGIO, ORCIARI, MASTRANTUONO, ALAGNA**

Presentata il 20 novembre 1990

Misure volte a contrastare il riciclaggio del « denaro sporco » derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**UMIDI SALA, BELLOCCHIO, FORLEO, BARGONE,
AULETA, FINOCCHIARO FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA,
ROMANI, DI PIETRO, VIOLANTE**

Presentata il 4 aprile 1990

Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 novembre 1990 (Stampato n. 2330)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

—

**Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 novembre 1990*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con il decreto-legge n. 2 del 1990, di cui la Camera si accinge ad esaminare la conversione in legge, il Governo ha adottato in via d'urgenza provvedimenti destinati a prevenire e a reprimere il fenomeno della cosiddetta « ripulitura » e del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite di particolare pericolosità. Ciò facendo l'Italia non soltanto si è allineata a quanto già fatto nei principali paesi industrializzati, recependo le indicazioni di qualificati organismi internazionali, ma ha anche dato attuazione sul piano interno a recentissime decisioni assunte in sede comunitaria, con il « compromesso » raggiunto dal Consiglio Ecofin del 17 dicembre 1990, per l'adozione di una apposita direttiva.

Giova premettere all'analisi delle norme recate dal decreto-legge in esame un breve *excursus* del dibattito e dell'elaborazione tecnici e politici degli ultimi anni sulla materia del reinvestimento dei proventi derivanti da attività criminali, sottolineando subito il ruolo significativo, di « detonatore » rispetto alla complessiva problematica ed alla sua conoscenza, che è stato esercitato dall'espandersi dei traffici di sostanze stupefacenti, anche per la rilevantissima dimensione dei proventi derivanti da tale attività criminale e per il carattere continuativo della medesima. È diventata così evidente, oltre alla intrinseca pericolosità sociale di quella e di altre attività illecite, anche la carica distorsiva che esse esercitano sul piano più prettamente economico, costituendo il riciclaggio una sorta di « moltiplicatore » dei loro effetti. Accade così che le attività economiche lecite intraprese mediante l'investimento di fondi « criminali » siano dotate di una specifica concorrenzialità,

dovuta al fatto di poter eludere, nell'approvvigionamento di risorse, il normale costo del capitale, grazie al forzoso trasferimento di risparmio da cui esse derivano; tutto ciò tende evidentemente a distorcere la normale concorrenza e in definitiva a deprimere il complessivo tasso di democraticità economica del sistema.

Dalla progressiva presa di coscienza di questa specifica dimensione economica del problema sono derivate una serie di iniziative in campo internazionale ed interno, di cui si richiameranno brevemente di seguito i contenuti salienti.

Sotto un profilo generale, si può affermare che le iniziative in questione hanno enucleato tre principali direttrici di intervento: la criminalizzazione delle attività di riciclaggio, la collaborazione attiva degli intermediari finanziari con gli organi di polizia e della magistratura, e infine l'indirizzo a tutto il sistema economico ad avvalersi, nei pagamenti, di strumenti atti a lasciare una traccia, principalmente in sostituzione del contante.

Nel dicembre 1988 il Comitato per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza (Comitato di Basilea) comprendente i rappresentanti delle banche centrali e degli organi di vigilanza del « gruppo dei dieci » e del Lussemburgo, ha emanato una Dichiarazione di principi volta a prevenire l'uso del sistema bancario internazionale a fini criminali. Tale Dichiarazione punta essenzialmente sui principi di una collaborazione attiva da parte delle banche con le autorità giudiziarie e di polizia.

A seguito di tale Dichiarazione la Banca d'Italia ha emanato una nota illustrativa con la quale è stata promossa l'adesione delle aziende di credito all'accordo interbancario del 24 maggio 1989.

Nell'aprile 1989 gli Stati Uniti inviarono alle autorità competenti dei paesi membri dell'OCSE, tra cui l'Italia, una comunicazione con la quale sollecitavano la trasmissione alla loro Agenzia di accentramento dei dati di tutte le informazioni riguardanti le transazioni di rilevante ammontare, effettuate in valuta americana, in ciascun paese. La richiesta era assistita dalla eventuale irrogazione di specifiche sanzioni, quali il divieto di partecipazione al sistema di compensazione e di accensione di conti presso banche statunitensi.

Sempre sul piano internazionale, e direttamente collegate alla genesi del decreto-legge in esame, devono essere ricordate le « quaranta raccomandazioni » (marzo 1990), conclusive del lavoro del Comitato internazionale di azione finanziaria (CAFI), una *task force* costituita da esperti delle amministrazioni finanziarie del Gruppo dei Sette ed allargata in seguito ad altri otto paesi. Queste raccomandazioni riguardano tutti e tre gli aspetti sopra citati. In particolare, veniva lasciata aperta la scelta tra un sistema di accentramento dei dati in una Agenzia centrale dotata di banche dati, in grado di rilevare la totalità dei trasferimenti pecuniari atti a lasciare traccia, effettuati nel sistema, e interconnessa a livello internazionale, ed un sistema di rilevazione dei dati presso ogni intermediario.

Sul piano interno si segnala in particolare, oltre all'iniziativa nel settore bancario, già citata, la proposta della Guardia di Finanza, redatta in forma di articolato e preceduta da un'ampia e analitica relazione, presentata originariamente alla Commissione antimafia e successivamente inviata. Tale proposta, venne recepita in seguito in una iniziativa parlamentare (proposta di legge n. 4364 a firma Piro, Colucci ed altri).

I punti salienti riguardano, per i tre profili considerati all'inizio di questa relazione:

la criminalizzazione dell'attività di riciclaggio, individuata in due distinte fattispecie (sostituzione diretta dei valori;

atti diretti ad ostacolare l'accertamento dell'origine o il ritrovamento dei valori); l'ampliamento delle ipotesi di delitto da cui originano i proventi riciclabili; la confisca obbligatoria dei valori;

l'obbligo di effettuare i pagamenti con strumenti atti a lasciare traccia, per gli importi superiori ai 10 milioni;

l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di segnalare ad una Agenzia istituita presso la Presidenza del Consiglio i dati acquisiti mediante l'identificazione, anch'essa obbligatoria, dei soggetti che effettuano transazioni per importi superiori a 20 milioni.

Il dibattito innescato dal rapporto della Guardia di Finanza dava luogo alla presentazione anche di altre iniziative parlamentari (A.C. n. 4718 a firma Umidi Sala ed altri e l'identico A.S. n. 2352 a firma Garofalo ed altri; A.S. n. 2282 a firma dei senatori Chiaromonte, Cabras ed altri). Le iniziative parlamentari citate traendo spunto dalla finalità di prevenire e reprimere il riciclaggio, investivano peraltro un arco piuttosto ampio di materie, e in particolare la disciplina delle « società finanziarie »; si deve notare qui per inciso che la legge n. 1 del 1991, oggi regolamenta gli intermediari mobiliari; pertanto la problematica connessa con le « società finanziarie » investe in realtà tutti gli operatori residuali, non ancora tipizzati da norme di legge. Come si dirà il punto è stato affrontato dalla Commissione, che ha introdotto una apposita normativa di chiusura. In conseguenza di questo sviluppo della normativa del decreto, la Commissione propone anche di modificare il titolo del decreto stesso nel seguente: « Norme per l'esercizio di attività finanziarie ».

Tornando alla genesi del decreto-legge, si deve ricordare ancora che una prima misura antiriciclaggio veniva introdotta nell'ordinamento con la nuova legge antimafia, n. 55 del 19 marzo 1990. Tale disciplina investiva in particolare il primo dei tre profili citati all'inizio, quello della criminalizzazione del fenomeno del rici-

claggio. Veniva infatti introdotta una autonoma figura di reato (articolo 648-ter codice penale) atta a criminalizzare comportamenti che costituiscono la fase finale del circuito di reinvestimento; veniva inoltre sostituito l'articolo 648-bis del codice penale, allargando l'elenco delle attività delittuose atte a produrre proventi « riciclabili » anche alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; veniva criminalizzato anche il comportamento che provoca ostacoli alla identificazione; venivano istituite regole di trasparenza nell'attribuzione di cariche in società ed enti finanziari; veniva modificato l'articolo 13 dalla legge n. 625 del 1979, imponendo l'obbligo di identificazione di chiunque compia movimentazioni di somme superiori ai 20 milioni non più soltanto a mezzo contanti, bensì tramite qualsiasi mezzo di pagamento.

L'ultima norma citata riguardava evidentemente il versante della collaborazione attiva degli intermediari finanziari; veniva infatti ampliata la gamma dagli intermediari soggetti all'obbligo di operare l'identificazione.

Il complesso intreccio del dibattito sul piano tecnico, delle iniziative politiche internazionali ed interne e dei primi provvedimenti legislativi portava infine alla presentazione di un disegno di legge governativo (A.S. n. 2330 e A.C. n. 5288) che rappresenta il diretto antecedente della normativa adottata in via d'urgenza ed oggi in esame.

Il decreto-legge oggi in esame è stato oggetto di un approfondito dibattito in Commissione, particolarmente arricchitosi in seguito all'abbinamento delle proposte di legge già citate, e che si è potuto giovare, con l'audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. Ramponi, e del Governatore della Banca d'Italia, Ciampi, dell'apporto delle istituzioni più direttamente interessate alla problematica, oltre che di una ampia memoria, inviataci dal Presidente della Commissione Antimafia, senatore Chiaromonte. Questi contributi sono stati fondamentali in particolare per quanto riguarda l'introduzione nel testo della già

ricordata norma di chiusura relativa agli intermediari finanziari.

Passando all'esame delle norme contenute nel decreto-legge, l'articolo 1, l'articolo 9, comma 3 e l'articolo 5, commi 1 e 2 introducono una modifica alla disciplina del sistema dei pagamenti concernente le modalità del trasferimento di denaro nell'ambito del territorio nazionale.

La relazione governativa all'A.S. n. 2330 sottolineava particolarmente l'intento di escludere che dalle nuove modalità di circolazione possano discendere conseguenze di ordine sostanziale sui rapporti contrattuali che rappresentano il presupposto giuridico dei trasferimenti, escludendo altresì che la violazione della nuova normativa comporti l'effetto della nullità dell'atto ai sensi dell'articolo n. 1418, comma 1, del codice civile.

Il comma punto 1 dell'articolo punto 1 in esame tipizza le modalità dei trasferimenti pecuniari tra soggetti diversi dagli intermediari abilitati. A tal proposito la Commissione ha precisato che restano esclusi i trasferimenti in cui sia parte anche un solo intermediario abilitato.

Viene introdotto da un lato l'obbligo dell'esecuzione del trasferimenti per il tramite degli intermediari abilitati indicati dal successivo articolo 4, nel caso in cui il mezzo di pagamento utilizzato sia il contante; dall'altro lato vengono elencati i mezzi di pagamento alternativi al contante che, su accordo delle parti, possono essere utilizzati per i trasferimenti superiori ad un determinato importo.

La soglia dalla quale scatta la nuova disciplina è individuata dal decreto-legge in 20 milioni di lire. Tuttavia se l'obiettivo è quello scoraggiare l'uso del contante al fine di sostituirlo con mezzi di pagamento che lasciano tracce e di ostacolare la possibilità di spezzare le somme provenienti da reati in quanti versamenti di entità minore è apparso opportuno alla Commissione ridurre la citata soglia da 20 a 15 milioni.

Quanto ai mezzi di pagamento alternativi al contante che sono utilizzabili per i trasferimenti superiori alla predetta

soglia, sono state aggiunte le fedi di credito nonché la previsione di una informativa al Parlamento sui mezzi di pagamento stabiliti con decreto ministeriale.

La data di applicazione della nuova disciplina è stata differita al 1° febbraio 1991, in considerazione di difficoltà di ordine pratico che sono emerse per l'insufficiente informazione dei cittadini. A tal proposito si segnala che appare poco coordinato il corrispondente conferimento stabilito per la data di applicazione delle sanzioni: questa infatti decorre dalla data di entrare in vigore della legge di conversione anziché dal 1° febbraio.

Sembra opportuno, a proposito dell'articolo 1, sottoporre a riflessione l'opportunità di approfondire meglio gli effetti dell'introduzione obbligatoria di un intermediario nei pagamenti, chiedendosi quale è la residua validità, in un moderno sistema dei pagamenti, del valore liberatorio della moneta legale come previsto dall'articolo n. 1277 del Codice civile.

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che tutti gli intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di somme o titoli al portatore siano assoggettati agli obblighi di identificazione e registrazione già previsti dall'articolo 30 della legge n. 55 del 1990. Peraltro si è ritenuto opportuno introdurre ulteriori adempimenti a carico sia dei soggetti, sia degli intermediari, vale a dire, a carico dei soggetti l'indicazione del codice fiscale del soggetto che effettua operazioni per contanti di importo superiore a 20 milioni di lire, ed eventualmente anche del soggetto per conto del quale tale operazione viene eseguita; l'indicazione del codice fiscale del soggetto intestatario di un conto o di un deposito, oppure che intrattiene qualsiasi altro rapporto continuativo. A carico degli intermediari l'istituzione — entro il 30 giugno 1991 — di un archivio informatizzato.

La Commissione ha introdotto alcuni emendamenti, in particolare per ciò che riguarda le imprese di assicurazione, in considerazione della loro specificità, e il segreto d'ufficio.

In Commissione è stata affrontata in particolare una questione ampiamente dibattuta sulla stampa specializzata, ed è la questione se tutti i punti di raccolta dei dati debbano avere un « luogo dei punti », cioè una banca-dati centralizzata per garantire l'efficacia del complesso delle disposizioni. Rispetto a tale ipotesi è stata anche autorevolmente avanzata l'obiezione che il « compromesso » comunitario non prevede una tale banca dati centralizzata, e che l'adozione nel nostro paese di uno strumento di tal natura potrebbe avere effetti distorsivi e penalizzanti sulla fisiologia del nostro mercato, estranei alla finalità, da tutti condivisa, di individuare e colpire le patologie che alterano le regole della concorrenza. Personalmente resto convinto che i ritardi della nostra cultura finanziaria rispetto a regole di trasparenza ci impongono di accelerare il passo, cercando di dare uno specifico contributo dell'Italia per evitare che prenda piede un'idea ricorrente e perniciosa dell'armonizzazione comunitaria, come se questa dovesse per forza configurarsi come una gara al ribasso delle regole.

È stata soppressa con il parere contrario del relatore e del Governo, la disposizione per la quale i dati contenuti negli archivi non sono utilizzabili ai fini fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge.

La soppressione è stata motivata con l'obiettivo di garantire l'utilizzo ai fini fiscali dei dati stessi. Ora, prevedere in una fattispecie normativa come quella in esame una norma fiscale con effetto generale su tutti i contribuenti appare eccessivo, mentre la norma del Governo garantisce — questa è la mia interpretazione — che in presenza di violazione della legge, e quindi anche delle leggi tributarie, la posizione del contribuente possa essere ricostruita anche attraverso l'utilizzo dei dati, facendo un passo avanti nel difficile equilibrio tra garanzie ed efficacia.

In conclusione al relatore preme raccomandare alla Camera la conversione in legge di un decreto che contiene nel testo proposto dalla Commissione una prima normativa su intermediari finanziari fino ad ora non regolamentati.

La proliferazione di tali soggetti segnala da un lato potenzialità dinamiche di un mercato finanziario come quello italiano che solo di recente sta conoscendo una regolamentazione di riforma, ma proprio per questo possono concentrarsi in questo settore vecchie e nuove patologie, particolarmente pericolose e comunque configurabili tra gli obiettivi principali di questo decreto.

Questa è la ragione per la quale si presenta in allegato una documentazione sulla diffusione più recente del fenomeno, disaggregando gli incrementi provincia per provincia. Si può notare come le denominazioni con le quali ci si presenta al pubblico sono di gran lunga più fantasiose e molteplici di quelle attualmente tipizzate e regolamentate.

L'emendamento approvato dalla Commissione introduce una riserva delle attività ai soggetti iscritti in un albo tenuto dalla Banca d'Italia, che deve trasmettere l'elenco di tali soggetti alla Consob.

Viene anche istituita una griglia fondamentale di regole relativa alla forma societaria, al capitale sociale e ai requisiti di onorabilità. Si rinviano poi le modalità attuative ad un regolamento della

Banca d'Italia. Vengono stabilite le sanzioni per la violazione delle regole poste, e la possibilità di cancellazione dall'albo anche su proposta della Consob. È chiaro che tali norme non definiscono una regolamentazione compiuta: e a parere del relatore dovrebbe confermarsi la collaborazione organica tra la Banca d'Italia e la Consob che informa le norme di vigilanza della recentissima legge sulle SIM.

In ogni caso si sono poste ulteriori premesse per ridurre i rischi di inquinamento nell'auspicabile sviluppo del sistema finanziario italiano, e per adeguarlo alla normativa che altri paesi hanno saputo darsi da tempo.

Onorevoli colleghi, con questo decreto noi cerchiamo di adeguare l'intelligenza dei nostri strumenti, anche legislativi, verso una criminalità organizzata diventata tanto sanguinaria quanto sofisticata, e che può attrarre nella sua orbita di influenza sia la microcriminalità, sia persone inconsapevoli che dietro offerte allettanti può celarsi il denaro sporco o risciacquato.

FRANCO PIRO, *Relatore.*

ALLEGATO 1

PAGINA BIANCA

PROSPETTO

Ripartizione, per provincie e per classe, delle imprese finanziarie.

Legenda

- COLONNA 1 ISTITUZIONI FINANZIARIE E SOC. DI CONTROLLO
- "" 2 IMPRESE E SEZIONI PER IL CREDITO SPECIALE
- "" 3 IMPRESE DI PRESTITI E FINANZIAMENTI
- "" 4 IMPRESE DI PRESTITI
- "" 5 IMPRESE DI FINANZIAMENTI
- "" 6 IMPRESE DI LEASING
- "" 7 IMPRESE DI FACTORING
- "" 8 ALTRE IMPRESE DI PRESTITI E FINANZIAMENTI
- "" 9 SOCIETA' FIDUCIARIE E DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI
- "" 10 SOCIETA' FIDUCIARIE
- "" 11 SOCIETA' INVESTIMENTI MOBILIARI
- "" 12 SOCIETA' PER LA GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
- "" 13 SOCIETA' DI CONTROLLO
- "" 14 TOTALE

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVINCE E REGIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PIEMONTE														
Alessandria.....	18	1	123		37	15		16	37	1	2		9	259
Asti.....	6		3		9	9	1	3	1		1		1	34
Cuneo.....	7	1	5		9	15	6	86		2	3		1	135
Novara.....	70	2	37		7	7	1	5	42			1	9	174
Torino.....	314	6	13	6	289	19	2	508	58	20	11	4	122	1.372
Vercelli.....	23		8		88	14	3	1	14	1	4		116	272
V. D'AOSTA														
Aosta.....			3		3	7		3	1					17
LOMBARDIA														
Bergamo.....	56	7	191		115	41		1	25	25	89		77	627
Brescia.....	20	4	185	2	75	34	6	9	4	8	10		1	358
Como.....	2	3	448		3	1		1	14			1	9	482
Cremona.....				1				40					11	52
Mantova.....	3		6	2	22	6	2	1	8	1	8		1	60
Milano.....	2.045	42	2.517	11	1.469	77	28	23	54	25	40	19	27	6.377
Pavia.....		3	5					94	1				1	104
Sondrio.....		3		3	4	4		2	1		6		1	24
Varese.....	1		47		102	30	2	56	2	7	97	1	3	348
LIGURIA														
Genova	47	4	133	1	16	9	2	2	97		3	2	13	329
Imperia	1		8		3				11				2	25
La Spezia	7		9		2	12			2					32
Savona	23	1	8		2	14	2		14				2	66
T. ALTO ADIGE														
Bolzano.....	7		62			20								89
Trento.....	39	4	4		8			26	20			1		102
VENETO														
Belluno.....	7				1	2		2	4		1	2		19
Padova.....	78	7	97		21	10	2	4	62		3	2	4	290
Rovigo.....	12	1	1		2	1			6		1		1	25
Treviso.....	13	6	69			68			10			13	180	359
Venezia.....	42	4	28	2	2	7	2	3	70	3	1		4	168
Verona.....	37	2	18	55	119	42	9	2	7	6	10	3	4	314
Vicenza.....	100	2	85		15	17	2	2	104	3	2			332
FRIULI V.G.														
Gorizia.....		2	4		3	2						5		16
Pordenone...	15	1	18	2	17	18	1	1	4		5	2		84
Trieste.....	2		13	2	19	10	1	2	1	3	3	15	3	74
Udine.....	8	3	23		33	49	3	5	4	2		30	2	162

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVINCE E REGIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CAMPANIA														
Avellino.....		2	7		4	9	1	2	5		3	1		34
Benevento....		1	13			1		1	6				1	23
Caserta.....	4	3						1	5		1		1	15
Napoli.....	158	2	27	18	629	67	4	14	9	1	3	2	3	937
Salerno.....	32	1	13		4	18	9	3	23	1		1	13	118
PUGLIA														
Bari.....	11	12	132	3	13	11	3	5	41	18	6		2	257
Brindisi....	2		6		1	7	1		10					27
Foggia.....	6	1	16	2	3	2		1	17	1				49
Lecce.....	16		9		2			1	20		1			49
Taranto.....	13		41	1	8	1	1		22	1		4		92
BASILICATA														
Matera.....	2	3	7		1	3	1	2	4	2				25
Potenza.....	1		3		3	5		2	2					16
CALABRIA														
Catanzaro...	2		1			1			8				1	13
Cosenza.....	6	3	3			2		1	5					20
Reggio C....	3		1		1	2			4			1	1	13
SICILIA														
Agrigento...	1		3		4	1	1	1						11
Caltaniss...	1					2								3
Catania.....	16	2	44	3	8	9	1	6	10	2		5	2	108
Enna.....			3										1	4
Messina.....														
Palermo.....	13	2	31	6	20	16		4	38	1	1		1	133
Ragusa.....			3		12	5		1	2					23
Siracusa....	3	1	15						1				1	21
Trapani.....	11	5	12	1	13	6		2	7			1		58
SARDEGNA														
Cagliari....	11	5	13	1	12	3	2	1	10		1		1	60
Nuoro.....	1		2		1	7						1		12
Oristano....			1		1			1			1			4
Sassari			12		7	1	1	3	1					25
TOT. ITALIA	3.823	244	6.221	148	4.273	1.096	142	2.443	2.894	185	926	150	914	23.459

ALLEGATO 2

PAGINA BIANCA

Prospetto relativo alla "proliferazione" delle società finanziarie in Italia.

PROVINCE E REGIONI	I SEMESTRE	I SEMESTRE	INCREMENTO	I SEMESTRE	INCREMENTO
	1 9 8 8	1 9 8 9	PERCENTUALE RISPETTO AL 1 9 8 8	1 9 9 0	PERCENTUALE RISPETTO AL 1 9 8 9
Alessandria.....	246	248	0,81	260	4,83
Asti.....	36	39	8,33	33	-15,38
Cuneo.....	138	132	-4,34	131	-0,75
Novara.....	150	154	2,66	161	4,54
Torino.....	1.599	1.482	-7,31	1.432	-3,37
Vercelli.....	274	279	1,82	270	-3,32
PIEMONTE	2.443	2.334	-4,46	2.287	-2,01
Aosta.....	12	12	0	16	33,33
VALLE D'AOSTA	12	12	0	16	33,33
Bergamo.....	499	542	8,61	608	12,17
Brescia.....	313	327	4,47	352	7,64
Como.....	=	452	452	490	8,40
Cremona.....	36	42	16,66	52	23,80
Mantova.....	41	43	4,87	51	18,60
Milano.....	5.527	5.799	4,92	6.201	6,93
Pavia.....	77	89	15,58	99	11,23
Sondrio.....	20	24	20	22	-8,33
Varese.....	291	298	2,40	323	8,38
LOMBARDIA	6.804	7.616	11,93	8.198	7,64
Genova	263	291	10,64	311	6,87
Imperia	25	23	-8	23	0
La Spezia	29	35	20,68	34	-2,85
Savona	36	42	16,66	54	28,57
LIGURIA	353	391	10,76	422	7,92
Bolzano.....	81	84	3,70	85	1,19
Trento.....	215	108	-49,76	100	-7,40
TRENTINO ALTO-AD	296	192	-35,13	185	-3,64
Belluno.....	15	19	26,66	19	0
Padova.....	217	232	6,91	253	9,05
Rovigo.....	18	19	5,55	23	21,05
Treviso.....	247	290	17,40	316	8,96
Venezia.....	155	156	0,64	167	7,05
Verona.....	262	273	4,19	299	9,52
Vicenza.....	296	296	0	317	7,09
VENETO	1.210	1.285	6,19	1.394	8,48

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVINCE E REGIONI	I SEMESTRE	I SEMESTRE	INCREMENTO	I SEMESTRE	INCREMENTO
	1 9 8 8	1 9 8 9	PERCENTUALE RISPETTO AL 1 9 8 8	1 9 9 0	PERCENTUALE RISPETTO AL 1 9 8 9
Corizia.....	9	11	22,22	13	18,18
Trieste.....	58	71	22,41	70	-1,40
Udine.....	116	136	17,24	148	8,82
Udine.....	47	55	17,02	73	32,72
FRIULI VENEZIA G.	230	273	18,69	304	11,35
Bologna.....	713	742	4,06	791	6,60
Ferrara.....	79	80	1,26	84	5
Forlì.....	118	135	14,40	141	4,44
Modena.....	518	549	5,98	558	1,63
Parma.....	168	186	10,71	186	0
Piacenza.....	37	44	18,91	54	22,72
Ravenna.....	72	111	54,16	139	25,22
Reggio Emilia.....	165	197	19,39	214	8,62
EMILIA ROMAGNA	1.870	2.044	9,30	2.167	6,01
Arezzo.....	71	75	5,63	78	4
Firenze.....	614	673	9,60	769	14,26
Grosseto.....	42	49	16,66	41	-16,32
Livorno.....	48	44	-8,33	49	11,36
Lucca.....	86	82	-4,65	87	6,09
Massa Carrara.....	17	27	58,82	25	-7,40
Pisa.....	55	58	5,45	58	0
Pistoia.....	66	70	6,06	75	7,14
Siena.....	44	51	15,90	53	3,92
TOSCANA	1.043	1.129	8,24	1.235	9,38
Perugia.....	69	69	0	77	11,59
Terni.....	36	42	16,66	39	-7,14
UMBRIA	105	111	5,71	116	4,50
Ancona.....	115	115	0	120	4,34
Ascoli Piceno.....	35	37	5,71	35	-5,40
Macerata.....	31	32	3,22	43	34,37
Pesaro.....	39	42	7,69	56	33,33
MARCHE	220	226	2,72	254	12,38
Frosinone.....	16	21	31,25	39	85,71
Latina.....	43	55	27,90	60	9,09
Rieti.....	5	5	0	7	40
Roma.....	==	634	634	804	26,81
Viterbo.....	29	30	3,44	28	-6,66
LAZIO	93	745	701,07	938	25,90
Chieti.....	32	33	3,12	50	51,51
L'Aquila.....	37	34	-8,10	48	41,17
Pescara.....	74	80	8,10	84	5
Teramo.....	30	39	30	48	23,07
ABRUZZO	173	186	7,51	230	23,65
Campobasso.....	16	16	0	24	50
Isernia.....	6	7	16,66	12	71,42
MOLISE	22	23	4,54	36	56,52

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVINCE E REGIONI	I SEMESTRE	I SEMESTRE	INCREMENTO	I SEMESTRE	INCREMENTO
	1 9 8 8	1 9 8 9	PERCENTUALE RISPETTO AL 1 9 8 8	1 9 9 0	PERCENTUALE RISPETTO AL 1 9 8 9
Avellino.....	25	34	36	38	11,76
Benevento.....	19	21	10,52	23	9,53
Caserta.....	13	14	7,69	15	7,14
Napoli.....	610	695	13,93	878	26,33
Salerno.....	100	105	5	107	1,90
CAMPANIA	767	869	13,29	1.061	22,09
Ari.....	256	257	0,39	255	-0,77
Brindisi.....	23	27	17,39	27	0
Foggia.....	43	48	11,62	50	4,16
Lecce.....	42	44	4,76	47	6,81
Taranto.....	94	92	-2,12	92	0
PUGLIA	454	468	3,08	471	0,64
Batona.....	18	18	0	22	22,22
Canosa.....	6	7	16,66	11	57,14
BASILICATA	24	25	4,16	33	32
Canusin.....	16	14	-12,50	13	-7,14
Canusin.....	18	15	-16,66	18	20
Canusin Calabria... CALABRIA	8	10	25	11	10
Canusin.....	42	39	-7,14	42	7,69
Canusin.....	5	10	100	12	20
Canusin.....	==	==	==	==	==
Canusin.....	91	97	6,59	108	11,34
Canusin.....	4	4	0	4	0
Canusin.....	==	==	==	==	==
Canusin.....	108	116	7,40	131	12,93
Canusin.....	18	19	5,55	22	15,78
Canusin.....	12	22	83,33	22	0
Canusin.....	35	48	37,14	58	20,83
SICILIA	273	316	15,75	357	12,97
Canusin.....	37	44	18,91	52	18,18
Canusin.....	3	7	133,33	10	42,85
Canusin.....	4	19	375	25	31,57
Canusin.....	2	4	100	5	25
SARDEGNA	46	74	60,86	92	24,32
TOTALE ITALIA	16.480	18.358	11,39	19.838	8,06

(B. Mancano i dati relativi alle provincie di ~~Messina~~ Messina e Caltanissetta e, relativamente al I semestre 1988, quelli delle provincie di Como e Roma, in quanto non inseriti nel sistema CERVED.

L'elaborato riguarda la classe ISTAT 813.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P R O S P E T T O

Rapporto tra società finanziarie ed altri indici numerici.

PROVINCE E REGIONI	TOT. IMPRESE FINANZIARIE AL 30.6.90	POPOLAZIONE AL 31.12.88 (migliaia)	IMPIEGHI BANCA RI AL 31.12.88 (miliardi)	DEP. BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	REDDITO PRO CAPITE (milioni)	SPORTELLI PER 10.000 ABITANTI
Alessandria.....	259	447	2.667.342	5.754.247	19.146	
Asti.....	34	210	1.180.013	2.650.767	19.932	
Cuneo.....	135	546	3.606.302	7.548.779	19.265	
Novara.....	174	501	2.443.405	6.015.307	22.204	
Orino.....	1.372	2.280	16.881.031	29.089.836	20.126	
Vercelli.....	272	382	2.985.210	5.101.629	22.406	
PIEMONTE	2.246	4.366	29.763.303	56.160.565	20.513	3,1
Aosta.....	17	115	484.135	1.740.365	21.641	
VALLE D' AOSTA	17	115	484.135	1.740.365	21.641	4
Bergamo.....	627	920	7.567.728	11.939.689	22.200	
Brescia.....	358	1.036	8.733.319	13.045.102	21.974	
Como.....	482	788	5.842.439	10.653.575	21.588	
Cremona.....	52	328	2.840.973	4.628.007	23.907	
Levico.....	60	371	3.583.246	5.012.130	23.723	
Milano.....	6.377	3.985	66.653.155	72.566.425	24.006	
Monza.....	104	498	2.741.762	7.462.325	21.624	
Pavia.....	24	176	1.071.720	2.408.928	20.409	
Parma.....	348	796	6.092.115	10.254.363	22.556	
LOMBARDIA	8.432	8.899	105.126.457	137.970.544	22.443	3,2
Genova.....	329	993	7.993.072	13.167.981	21.128	
Imperia.....	25	221	813.977	2.428.503	18.717	
La Spezia.....	32	233	1.717.752	2.368.841	18.829	
Livorno.....	66	291	1.475.669	3.399.346	19.953	
LIGURIA	452	1.738	12.000.370	21.364.671	19.656	3,1
Trento.....	89	438	3.494.608	6.914.056	20.054	
Verona.....	102	446	3.444.463	7.277.784	20.413	
TRENTINO ALTO-AD	191	884	6.939.071	14.191.840	20.233	7
Belluno.....	19	215	892.432	2.335.087	19.413	
Padova.....	290	819	6.932.699	10.529.103	19.374	
Udine.....	25	249	1.168.272	2.480.287	19.264	
Treviso.....	359	737	5.845.523	8.060.052	19.284	
Venezia.....	168	834	4.756.929	8.131.885	18.357	
Verona.....	314	786	6.942.992	10.159.186	21.255	
Vicenza.....	332	741	5.998.619	8.615.584	21.320	
VENETO	1.507	4.381	32.537.466	50.311.184	19.752	2,9
Forlì.....	16	140	893.652	1.499.108	21.055	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVINCE E REGIONI	TOT. IMPRESE FINANZIARIE AL 30.6.90	POPOLAZIONE AL 31.12.88 (migliaia)	IMPIEGHI BANCA RI AL 31.12.88 (miliardi)	DEP. BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	REDDITO PRO CAPITE (milioni)	SPORTELLI PER 10.000 ABITANTI
Basilicata.....	74	266	2.063.333	4.175.311	23.743	
Benevento.....	152	529	4.199.475	6.386.482	18.324	
Brescia.....	34	276	1.261.377	3.276.382	18.623	
FRIGULI VENEZIA G.	336	1.207	9.118.337	15.337.783	20.436	3,6
Bologna.....	301	313	10.363.099	15.547.661	23.630	
Brescia.....	38	363	2.094.383	3.671.396	19.708	
Brescia.....	147	609	4.220.917	7.360.764	21.269	
Brescia.....	579	592	6.372.435	8.545.067	22.174	
Brescia.....	180	395	4.055.547	5.270.661	21.258	
Brescia.....	52	271	2.161.536	4.179.985	20.123	
Brescia.....	146	352	3.327.762	4.617.748	19.865	
Brescia Emilia.....	231	415	3.723.928	5.205.713	20.374	
EMILIA ROMAGNA	2.224	3.921	36.320.607	55.499.695	21.100	3,8
Brescia.....	81	314	2.252.391	4.372.380	20.290	
Brescia.....	810	1.195	14.218.738	18.792.365	20.285	
Brescia.....	38	220	1.086.537	2.309.452	16.292	
Brescia.....	53	343	2.023.585	3.150.568	18.929	
Brescia.....	90	382	3.088.656	4.787.581	18.804	
Brescia Carrara.....	26	205	1.090.500	1.872.251	15.099	
Brescia.....	55	368	3.086.157	4.587.198	20.136	
Brescia.....	77	266	2.165.492	3.639.230	18.939	
Brescia.....	57	252	1.811.529	3.596.087	17.723	
TOSCANA	1.287	3.565	30.854.145	47.106.132	18.438	3,5
Brescia.....	37	594	4.233.222	6.604.532	16.627	
Brescia.....	41	226	846.230	1.856.402	15.363	
UMBRIA	128	820	5.079.452	8.460.934	15.995	3,2
Brescia.....	124	437	4.588.285	3.039.662	19.085	
Brescia Piceno.....	36	361	3.749.617	2.057.852	16.281	
Brescia.....	43	295	2.987.796	1.535.256	18.225	
Brescia.....	56	336	4.255.489	2.380.577	17.171	
MARCHE	259	1.429	15.611.187	9.013.347	17.690	3,4
Brescia.....	42	483	3.069.320	1.308.963	15.761	
Brescia.....	63	471	3.334.535	1.792.329	19.975	
Brescia.....	10	146	1.139.137	526.666	19.734	
Brescia.....	3.817	3.778	55.195.715	41.570.778	20.247	
Brescia.....	29	278	2.645.308	1.244.377	17.538	
LAZIO	3.961	5.156	65.383.715	46.443.113	18.651	2,3
Brescia.....	53	387	2.413.949	1.236.333	13.913	
Brescia.....	44	299	2.304.469	1.182.823	16.903	
Brescia.....	87	295	2.530.266	1.513.107	14.219	
Brescia.....	51	282	2.493.901	1.262.485	14.765	
ABRUZZO	235	1.263	9.742.585	5.194.748	14.950	2,5
Brescia.....	21	241	1.473.152	760.905	12.637	
Brescia.....	13	94	396.771	164.914	13.235	
MOLISE	34	335	1.874.923	925.819	12.936	1,8

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVINCE E REGIONI	TOT. IMPRESE FINANZIARIE AL 30.6.90	POPOLAZIONE AL 31.12.88 (migliaia)	IMPIEGHI BANCA RI AL 31.12.88 (miliardi)	DEP. BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	REDDITO PRO CAPITE (milioni)	SPORTELLI PER 10.000 ABITANTI
Avellino.....	34	451	2.527.481	1.531.647	11.665	
Benevento.....	73	300	1.703.921	566.491	11.286	
Caserta.....	15	819	3.323.299	1.282.280	11.308	
Comoli.....	937	3.138	21.742.635	9.305.979	11.137	
Salerno.....	118	1.066	6.420.904	3.260.144	11.788	
CAMPANIA	1.127	5.773	35.718.240	15.946.541	11.436	1,2
Avigliano.....	257	1.531	11.689.586	7.360.777	12.906	
Andri.....	17	410	2.294.189	1.023.565	11.486	
Canosa.....	49	703	3.984.647	2.186.798	11.909	
Corchiano.....	49	815	4.530.895	2.524.187	10.561	
Canosa.....	92	601	3.140.692	1.719.988	13.307	
FUGLIA	474	4.060	25.640.009	14.815.315	12.033	1,7
Canosa.....	25	209	1.391.042	837.185	11.918	
Canosa.....	16	413	2.444.174	1.527.145	10.035	
BASILICATA	41	622	3.835.216	2.364.330	10.976	2,4
Canosa.....	13	776	3.359.039	1.732.424	9.588	
Canosa.....	20	783	3.704.588	2.112.832	9.885	
Canosa Calabria...	13	593	2.982.553	1.343.053	9.095	
CALABRIA	46	2.151	10.046.180	5.188.309	9.522	1,4
Canosa.....	11	493	2.735.358	1.269.324	9.048	
Canosa.....	3	295	1.643.882	822.556	11.510	
Canosa.....	108	1.077	6.329.603	4.087.479	12.137	
Canosa.....	4	198	863.378	445.646	9.392	
Canosa.....		694	3.794.804	2.268.791	12.137	
Canosa.....	133	1.264	9.007.836	6.138.789	11.625	
Canosa.....	23	292	1.647.457	923.925	11.507	
Canosa.....	21	412	1.912.132	1.321.449	13.779	
Canosa.....	58	439	2.806.541	1.924.432	11.502	
SICILIA	361	5.164	30.740.991	19.202.391	11.404	2,4
Canosa.....	60	767	5.785.522	2.152.376	12.408	
Canosa.....	12	277	1.444.965	516.774	11.098	
Canosa.....	25	452	3.325.609	1.835.321	15.033	
Canosa.....	4	160	970.529	353.194	11.103	
SARDEGNA	101	1.656	11.526.625	4.857.665	12.410	1,2
TOTALE ITALIA	23.459	57.505	618.263.384	392.180.985	17.382	2,7

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 4

PAGINA BIANCA

Quadro comparato in materia di prevenzione e repressione del « riciclaggio ».

Figure specifiche di reato, riguardanti attività di riciclaggio, sono state introdotte in epoca recente nelle legislazioni degli Stati Uniti (« Anti-Drug Abuse Act » del 1986) del Canada (legge del 13 settembre 1988, modificativa del codice penale, del « Food and Drug Act » e del « Narcotic Control Act ») e del Regno Unito (« Drug Trafficking Offences Act » del 1986).

Nella legislazione americana viene punito il comportamento di chi partecipa a una operazione finanziaria, essendo consapevole che essa riguarda proventi di attività criminose. La configurazione del reato implica che tali proventi derivino dal compimento di determinati crimini, che vi sia l'intento di favorirne l'esecuzione o che, comunque, sia noto all'autore che l'operazione è volta a nascondere la natura o la proprietà dei proventi stessi.

La legislazione statunitense prevede, inoltre, per le istituzioni finanziarie l'obbligo di registrare e di segnalare le operazioni superiori a 10.000 dollari; consente, infine, anche se non fa obbligo, alle stesse istituzioni finanziarie di superare il segreto bancario per informare l'Autorità sulle sospette attività illecite di un cliente.

In altri ordinamenti i fatti di riciclaggio vengono perseguiti in connessione con il traffico di droga (Francia, Spagna) ovvero nel più generale ambito del reato di ricettazione, in quanto applicabile.

Appare peculiare l'iniziativa assunta dal Regno Unito, la cui legislazione contro la droga considera reato l'assistenza che consenta a chiunque sia conosciuto o sospettato come trafficante di stupefacenti di conservare i proventi dell'attività criminosa. La segnalazione alle Autorità competenti anche del solo sospetto di un fatto di riciclaggio è lecita per le banche, in deroga agli obblighi contrattuali di segretezza: essa costituisce anche causa di giustificazione contro eventuali incriminazioni per il reato di assistenza.

Nella Repubblica federale tedesca la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio è affidata a norme di generale applicazione sulla trasparenza o nominatività dei rapporti di affari. Nei Paesi Bassi e in Svizzera vigono accordi interbancari, che prevedono adempimenti da

osservare nell'instaurare e nell'intrattenere relazioni con la clientela. Di recente, autorevoli fonti tedesche e svizzere hanno manifestato l'intendimento di introdurre norme che modifichino la legge penale o che assumano gli accordi interbancari a livello di legge, come già praticato nei Paesi Bassi.

Nel Giappone principi di ordine costituzionale sembrano impedire deroghe al diritto di riservatezza dei cittadini e pertanto sono di ostacolo a innovazioni legislative che favoriscano la trasparenza delle relazioni bancarie.

STATI UNITI D'AMERICA (1)

1. *Normativa sulla prevenzione del « riciclaggio ».*

La legislazione degli Stati Uniti d'America prevede reati di riciclaggio, indipendenti rispetto alle norme relative ad altre figure criminose.

L'« Anti-Drug Abuse Act » del 1986, nel sottotitolo « Money Laundering Control Act », ha individuato due nuove figure di reato: il « *laundering of monetary instruments* » e l'« *engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity* ».

Il reato di « *money laundering* » (sezione 1956) è commesso da ogni individuo o istituzione finanziaria che, sapendo che una determinata operazione finanziaria riguarda i proventi di « *qualunque tipo* » di attività criminose, partecipi (o tenti di partecipare) a questa operazione ed essa sia effettivamente riferita a « *proventi* » di *specificate attività illecite*. È richiesta, inoltre, l'*intenzione*, di favorire l'esecuzione di specifiche attività illecite o la *conoscenza* che l'operazione sia volta a nascondere o dissimulare la natura o la proprietà dei proventi (2).

Le attività illecite « *specificate* », d'altra parte, sono definite in modo da comprendere molti reati federali e includono quasi tutte le attività criminose finanziarie e quelle legate al traffico di stupefacenti, il « *racket* », lo spionaggio e persino la violazione di altre disposizioni di legge come l'« *Export Administration Act* » e l'« *Arms Export Control Act* ».

Anche il concetto di *operazione finanziaria* è molto ampio (sezione 1956) ed è riferito a quasi tutte le forme di attività commerciale tra le quali, per quanto riguarda le banche, rientrano i depositi, i prelievi, i trasferimenti elettronici di fondi e qualsiasi forma di pagamento.

(1) Le informazioni che si riferiscono sono tratte dai testi di legge citati, dai riferimenti della delegazione della Banca d'Italia di New York, da un rapporto dello Studio Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge di Washington e da una comunicazione del Dipartimento del Tesoro dell'Ambasciata americana.

(2) Analogo reato è commesso da chi « *consapevolmente* » trasporti (o tenti di trasportare) attraverso le frontiere degli Stati Uniti qualsiasi strumento monetario che rappresenti il provento di *specificate attività illecite*.

Commette dunque il reato di « money laundering » chi abbia « consapevolezza » che si tratti di proventi derivanti da « qualunque tipo » di attività criminosa, anche se non ne conosca la provenienza da specificate attività illecite.

Nel caso di reati di « money laundering » che avvengano all'estero, l'« Act » attribuisce ai tribunali degli Stati Uniti una giurisdizione extra-territoriale se:

l'attività criminosa sia commessa da un cittadino statunitense o avvenga, in parte, sul territorio federale;

l'operazione superi l'importo di 10 mila dollari.

Le *sanzioni* indicate dall'« Act » per il reato di « money laundering » consistono in una multa di 500 mila dollari o dell'importo corrispondente a due volte il valore dei proventi che l'operazione comporta, e in una pena fino a 20 anni di reclusione. Sono anche previste sanzioni civili di ammontare pari alla maggiore somma tra quella derivante dall'attività criminosa e l'importo di 10 mila dollari.

L'« engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity » (sezione 1957) si riferisce a chi « consapevolmente » intraprenda (o tenti di intraprendere) una « transazione » monetaria relativa a beni — di valore superiore a 10 mila dollari — derivanti da specificate attività illecite.

Questo reato, che si sovrappone a quello di « money laundering », è stato oggetto di una forte opposizione, nel processo di formazione dell'« Act », ed è stato inteso come una norma diretta specificamente alle istituzioni finanziarie.

La *transazione monetaria* viene definita in modo da includere qualsiasi operazione che coinvolga un'istituzione finanziaria. Le *specificate attività illecite* sono le stesse di cui alla sezione 1956.

A differenza del precedente, il reato di cui alla sezione 1957 richiede — oltre ad un ammontare minimo per la rilevanza penale dell'attività — la sola conoscenza della specifica origine criminosa dell'oggetto della transazione. *Non è necessario, invece, che ricorrano gli elementi dell'« intenzione »* (di promuovere l'esecuzione di specificare attività illecite) *o della « conoscenza » di un disegno criminoso* (occultamento o dissimulazione della natura o della proprietà dei proventi).

Il reato della sezione 1957 perciò, rispetto al precedente, è fonte di preoccupazione molto maggiore per le banche e i loro dirigenti.

Per quanto riguarda le violazioni di questa sezione, la giurisdizione dei tribunali degli Stati Uniti è extra-territoriale se l'imputato è un cittadino statunitense.

Le sanzioni previste consistono in una multa di 250 mila dollari (500 mila per le istituzioni) o del doppio del valore dell'operazione, e in una condanna fino a 10 anni di reclusione.

La *sezione 1356* attribuisce al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti il potere di raccogliere prove testimoniali e documentali presso qualsiasi istituzione finanziaria, compresi gli insediamenti statunitensi delle banche estere, anche attraverso l'emissione di un ordine di comparizione rivolto ai responsabili aziendali. In risposta alle

preoccupazioni espresse dal Governo svizzero sulla materia, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha formalmente assicurato che « ... Le disposizioni sulla citazione ... non riguardano il nuovo reato di riciclaggio del denaro sporco ... », e che l'esercizio di giurisdizione di cui si tratta non sarebbe extra-territoriale.

Il « Money Laundering Control Act » ha inoltre apportato al « Currency and Foreign Transactions Reporting Act » (CFTRA) alcune modifiche che potrebbero interessare la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Le innovazioni più rilevanti sono descritte di seguito.

La *sezione 1354* dell'Act prevede sanzioni civili e penali per chiunque, al fine di evitare gli obblighi di segnalazione di cui al CFTRA, induce (o tenta di indurre) un'istituzione finanziaria a non presentare una segnalazione dovuta o a produrla in termini non correnti, o « struttura » un'operazione in modo da evitare che si realizzino le condizioni previste per la registrazione.

La *sezione 1357*, per le infrazioni al CFTRA, fissa sanzioni civili e penali più gravi di quelle stabilite dalla precedente normativa.

La *sezione 1356*, per le istituzioni finanziarie che intendano concedere a propri clienti l'esenzione dalla segnalazione, introduce l'obbligo di una dichiarazione che contenga una descrizione dettagliata delle ragioni che giustificano l'esenzione e la firma del richiedente.

Il « Money Laundering Control Act » ha modificato anche il « Right to Financial privacy Act » (RFPA) e il « Change in Bank Control Act » (CBCA).

Ai sensi della normativa vigente, un'istituzione finanziaria può volontariamente fornire informazioni al Governo sulle sospette attività illecite di un cliente, senza violare il RFPA. La *sezione 1353* dell'« Act » chiarisce che queste informazioni possono includere solo l'identità degli individui coinvolti, i numeri di conto interessati e la natura delle operazioni sospette. La diffusione delle notizie, tuttavia, rimane volontaria.

La modifica apportata al CBCA consiste, invece, nella previsione di una richiesta agli organi di vigilanza bancaria di indagare sulle persone che vorrebbero acquisire il controllo delle istituzioni finanziarie.

Alla *sezione 1363*, l'« Act » prevede che il Segretario al Tesoro debba iniziare le discussioni con le banche centrali e le Autorità governative di altri paesi per raggiungere intese che consentano la costituzione di un sistema di scambio di informazioni internazionale, finalizzato a eliminare il flusso di fondi che derivano dal traffico di stupefacenti e da altre attività illecite.

L'« Omnibus Drug Initiative Act », approvato nel novembre 1988, ha ora disposto che il Segretario al Tesoro inizi negoziati multilaterali per istituire una « international currency control agency », che funzioni come centro di informazioni e « database » per gli enti internazionali interessati alla repressione del traffico di stupefacenti; che raccolga e analizzi le notizie relative a transazioni monetarie riferite dai paesi aderenti agli accordi; che, negli stessi Stati, promuova l'adozione di norme uniformi sul « money laundering ».

È previsto, inoltre, che il Segretario al Tesoro debba avviare intese con gli Stati esteri che dispongano di un sistema finanziario che operi in dollari statunitensi. Alle istituzioni interessate verrebbe richiesto di tenere adeguate registrazioni delle operazioni che superino l'importo di 10 mila dollari e di assicurare la disponibilità di questi dati per gli scopi previsti dalla legge.

Per la negoziazione degli accordi con le autorità estere interessate, l'« Act » prevede un termine di due anni, decorso inutilmente il quale alle istituzioni dei paesi con i quali non vige alcuna intesa potranno essere applicate sanzioni come l'esclusione dal sistema di « clearing » in dollari U.S.A. o da quello di trasferimento elettronico dei fondi, e il divieto di mantenere conti nelle banche statunitensi.

Le autorità americane riconoscono che possano sorgere problemi per quei sistemi che siano limitati nello scambio di informazioni da normative sul segreto d'ufficio.

L'opinione delle stesse autorità è che la soluzione proposta riduca al minimo la possibilità di un conflitto tra ordinamenti: non si giunge infatti ad imporre la giurisdizione degli Stati Uniti, per quanto riguarda le operazioni estere in dollari di importo elevato.

L'applicazione delle eventuali sanzioni, in casi particolari, potrà essere evitata o ritardata qualora queste scelte corrispondano all'interesse nazionale (3).

2. *Iniziative per l'attuazione delle previsioni della Dichiarazione di principi di Basilea.*

Negli Stati Uniti d'America, in seguito alla Dichiarazione di Basilea, la Fed di New York ha emanato una circolare (9 gennaio 1989) con la quale ha incoraggiato le banche a istituire procedure idonee all'identificazione dei clienti; a seguire elevati « standards » etici; a cooperare con le autorità che attuano le leggi sulla materia; ad addestrare il proprio personale per prepararlo alle esigenze della prevenzione del « riciclaggio ».

Un'altra circolare (12 gennaio 1989) riguarda i trasferimenti elettronici di fondi per scopi illeciti, elencando una serie di casi sospetti che le banche devono seguire con maggiore attenzione.

Altre iniziative assunte dalla Fed prevedono:

sessioni informative con le banche per esaminare le possibili forme di attuazione della Dichiarazione di Basilea;

il rafforzamento di procedure che, in sede ispettiva, consentano interventi per la prevenzione del riciclaggio. Particolare enfasi è stata attribuita alle operazioni bancarie caratterizzate da molti assegni di piccoli importi; ai trasferimenti di fondi per via elettronica; all'emissione di assegni circolari da parte delle banche, in alternativa alla consegna di contante.

(3) Di quanto precede, la Banca d'Italia è stata informata con una nota dell'Ambasciata americana del 7 febbraio scorso.

In occasione di audizioni rese nell'estate del 1987, tuttavia, la Fed ha sottolineato i limiti delle proprie responsabilità (« Fed is not a criminal enforcement agency ») e, sul piano internazionale, la difficoltà di controllare l'enorme numero delle operazioni di cui si tratta, e soprattutto di trarne conclusioni sulla origine ultima o sulla destinazione dei fondi.

3. *Eventuali progetti di norme in materia di « money laundering ».*

La legislazione in materia di « money laundering » è già ampia e in fase di avanzata realizzazione, ed è stata sintetizzata al punto 1.

CANADA

1. *Normativa sulla prevenzione dei fenomeni di « riciclaggio ».*

Il reato di « riciclaggio » è stato introdotto nell'ordinamento canadese da una legge del 13 settembre 1988, entrata in vigore il 1° gennaio 1989, che modifica il codice penale, il « Food and Drugs Act » e il « Narcotic Control Act ».

L'attività criminosa di « money laundering », punita con la reclusione fino a 10 anni, consiste in atti di disposizione di beni, che abbiano l'intento di nascondere o dissimularne la provenienza. È richiesto, inoltre, che i beni di cui si tratta siano conosciuti come proventi di attività illecite svolte in Canada o all'estero.

La legge consente al giudice:

a) di autorizzare, con ordinanza, il « Justice of the Peace » o altri pubblici ufficiali a effettuare perquisizioni e a procedere al sequestro di beni di provenienza illecita;

b) di impedire, con ordinanza, la disponibilità dei beni quando esista il fondato sospetto che essi siano di provenienza illecita;

c) di sequestrare i proventi del reato, una volta che sia intervenuta una sentenza di condanna. Nei casi in cui il sequestro non possa essere eseguito, l'autore del reato può essere condannato al pagamento di una somma pari al valore dei beni di cui si tratta o alla reclusione, se non disponga dell'importo dovuto;

d) di dichiarare nulli tutti gli atti di disposizione dei beni, intervenuti successivamente alle ordinanze di cui ai punti a) e b) o prima del provvedimento di sequestro.

La legge, tra l'altro, stabilisce:

il divieto di qualsiasi azione di natura civile o penale nei confronti di chi (incluse le banche) fornisca informazioni alle autorità competenti;

la possibilità che il giudice ordini, su istanza del Procuratore Generale, l'accesso a dati informativi in possesso dell'Amministrazione fiscale, qualora questa obietti che la controversia deve essere decisa dalla Corte Federale o dal giudice da questa indicato;

la priorità delle vittime del reato nella restituzione dei beni o nel risarcimento.

2. *Iniziative per l'attuazione delle previsioni della Dichiarazione di principi di Basilea.*

L'autorità di vigilanza canadese, in occasione dell'entrata in vigore della legge di cui al punto 1, ha fatto circolare tra le banche la Dichiarazione di Basilea, invitandole a continuare l'attività di controllo che già svolgono al loro interno e le forme di collaborazione con gli organi di Polizia, sulla base degli accordi con l'Associazione bancaria canadese.

È stata inoltre sottolineata l'importanza di una preparazione specifica del personale sull'argomento.

Gli ispettori addetti alla vigilanza sulle banche, infine, hanno ricevuto istruzioni di controllare che le disposizioni « anti-laundering » vengano osservate.

3. *Eventuali progetti di norme in materia di « money laundering ».*

Non si dispone di informazioni sull'argomento.

REGNO UNITO.

1. *Normativa sulla prevenzione dei fenomeni di « riciclaggio ».*

Il « Drug Trafficking Offences Act » del 1986 (DTOA) è la legge in base alla quale è possibile perseguire i fenomeni di « money laundering » quando questi derivino dal traffico di stupefacenti. L'« Act » consente di condurre indagini e di congelare e confiscare i proventi dell'attività criminosa.

Le Sezioni 27 e 28 del DTOA prevedono che le autorità interessate (Polizia e Dogana) abbiano il potere di richiedere a chiunque, comprese le istituzioni finanziarie, di fornire informazioni o documenti in loro possesso e di perquisire locali, quando vi siano ragionevoli sospetti di traffico di droga a carico di una specifica persona e si ritenga che il materiale di cui si tratta possa aiutare le indagini.

È inoltre considerata un illecito qualsiasi divulgazione di notizie (ad esempio, ai clienti) che possa compromettere le indagini e che provenga da chiunque sia stato interessato dalle autorità competenti

nell'esercizio dei poteri di cui alle sezioni 27 e 28 (sezione 31 dell'« Act »). La sanzione, in questo caso, prevede la multa, la reclusione fino a 5 anni o entrambe le misure.

Le disposizioni più rilevanti del DTOA, per quanto riguarda le banche e le altre istituzioni finanziarie, sono contenute nella sezione 24 della legge.

Si considera infatti reato l'assistenza prestata a chiunque sia conosciuto o sospettato come trafficante di stupefacenti, per consentirgli di conservare i proventi dell'attività criminosa, dovunque questa sia stata svolta.

Più in particolare, il DTOA prevede che commetta reato chiunque, sapendo o sospettando che una persona è coinvolta nel traffico di stupefacenti:

consenta la conservazione o il controllo dei proventi dell'attività criminosa;

metta fondi a disposizione del trafficante;

gli presti aiuto nell'investimento delle somme derivanti dal reato.

La segnalazione alle autorità competenti del sospetto o della certezza che denaro o investimenti derivano dal traffico di stupefacenti o sono usati in relazione a queste attività non è considerata violazione degli obblighi contrattuali di segretezza; costituisce inoltre una causa di giustificazione per l'eventuale reato di assistenza.

L'imputato, inoltre, può dimostrare a sua discolpa che non era a conoscenza dell'attività criminosa o che non ne sospettava l'esistenza o — se non abbia potuto effettuare la segnalazione agli organi competenti (Polizia o Dogana) — che intendeva informarli ma che giustificati motivi lo hanno impedito.

La sanzione prevista, per il reato, è una multa, la reclusione per non più di 14 anni o entrambe le misure.

2. *Iniziative per l'attuazione delle previsioni della Dichiarazione di principi di Basilea.*

La Banca d'Inghilterra ha inviato il testo della Dichiarazione di principi alla « British Bankers' Association » e alla « Foreign Bankers' Association » segnalando la necessità che le banche inglesi si attengano al « Drug Trafficking Offences Act » — che già implicherebbe il rispetto delle raccomandazioni approvate a Basilea — e adottino politiche coerenti con la Dichiarazione.

3. *Eventuali progetti per una normativa in materia di « money laundering ».*

Lo schema del « Drug Trafficking Offences Act » del 1986 dovrebbe essere esteso alla prevenzione del riciclaggio di proventi che derivano da altre forme di attività criminose.

Norme che riguardano la materia sono contenute nel « Criminal Justice Act » del 1988 — che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 1989 — e sono previste nei lavori per il « Prevention of Terrorism Bill », che dovrebbe essere approvato nel marzo prossimo.

Il « Criminal Justice Act » (CJA) del 1988 dispone che il tribunale possa congelare i proventi di un'attività criminosa diversa dal traffico di droga, purché non inferiori a 10.000 sterline (sezione 71).

La sezione 98 del CJA, pur consentendo deroghe al segreto professionale come il DTOA, non prevede tuttavia che costituisca un illecito l'assistenza a persone sospette di detenere o nascondere i proventi che derivano da attività illecite rilevanti.

Il « Terrorism Bill » propone che sia considerata un illecito la facilitazione della attività dei terroristi. Le disposizioni di questa normativa ripropongono lo schema del DTOA e prevedono il sequestro dei proventi che derivano dal terrorismo e delle altre disponibilità finalizzate all'esecuzione di questa attività criminosa. La prevenzione del « money laundering » dovrebbe essere affidata ai poteri della Polizia di ottenere informazioni; perquisire locali; congelare fondi in base a motivi di sospetto; imporre a chi gestisca tali fondi l'obbligo di riferire eventuali sospetti, consentendo deroghe alle disposizioni sul segreto professionale.

PAESI BASSI

1. *Normativa sulla prevenzione dei fenomeni di « riciclaggio ».*

La legge del 19 maggio 1988, che riguarda la materia, ha posto le premesse per rendere cogenti alcuni accordi tra la Nederlandsche Bank e le istituzioni che rendono servizi finanziari.

Questi ultimi sono stati individuati dalla stessa legge nella custodia di titoli, nell'apertura di conti e nella locazione di cassette di sicurezza. La violazione delle intese di cui si tratta, inoltre, è considerata reato e sanzionata con la reclusione fino a due anni e con una multa.

Un decreto del 30 novembre 1988 ha dato forza normativa ad uno degli accordi a cui si riferisce la legge del maggio precedente. Questa intesa, conclusa nel giugno del 1986 tra l'autorità di vigilanza e le banche, ha previsto che debbano essere identificati i clienti che usufruiscono in modo non occasionale dei servizi finanziari e che i loro estremi debbano essere registrati dalle istituzioni interessate.

Il decreto prevede, inoltre, che l'accordo sia da considerarsi esteso anche alle società che forniscono i servizi finanziari indicati dalla legge.

2. *Iniziative per l'attuazione delle previsioni della Dichiarazione di principi di Basilea.*

La Nederlandsche Bank ha illustrato il contenuto della Dichiarazione alle Associazioni di categoria delle banche e degli operatori in titoli, invitandoli a istituire procedure per l'identificazione della clientela anche nel caso di rapporti occasionali di rilevante importo. Questa ipotesi non rientra nelle previsioni della normativa vigente nei Paesi Bassi (vedi punto 1).

È stato inoltre chiesto alle banche di effettuare una segnalazione all'autorità di vigilanza al momento dell'introduzione delle misure di cui si tratta.

3. *Eventuali progetti di norme in materia di « money laundering ».*

Non si dispone di informazioni sull'argomento.

SVIZZERA

1. *Normativa sulla prevenzione dei fenomeni di « riciclaggio ».*

L'ordinamento della Svizzera non prevede in alcuna norma di legge la prevenzione dei fenomeni di « riciclaggio ».

Il 1° ottobre 1987 è entrata in vigore la nuova « Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche » stipulata tra le istituzioni creditizie e l'Associazione dei banchieri, senza l'adesione della Banca Nazionale Svizzera. La Banca centrale ha infatti denunciato l'accordo, ritenendo che la materia di cui si tratta dovesse trovare collocazione in una norma di legge o almeno in una disposizione dell'autorità di vigilanza.

La « Convenzione », pertanto, non può né intende modificare le norme vigenti in tema di segreto bancario e in materia valutaria, fiscale ed economica.

È previsto che le banche siano obbligate a identificare il contraente, al momento dell'apertura dei rapporti d'affari che lo riguardano. La disposizione fa riferimento all'apertura di conti, di libretti o di depositi, alle operazioni fiduciarie, alla locazione di cassette di sicurezza, ai movimenti di cassa superiori a 100 mila franchi (il limite era fissato in 500 mila franchi, nel vecchio testo della « Convenzione »). Se sorgono dubbi sul fatto che l'avente diritto economico non coincida con il cliente, quest'ultimo deve dare chiarimenti in proposito, attraverso una dichiarazione scritta.

Analoga dichiarazione deve essere resa dalle persone soggette al segreto professionale che agiscono per conto del cliente. In questo caso è previsto, tra l'altro, che il dichiarante confermi per iscritto di conoscere l'avente diritto economico, e di non essere a conoscenza di alcun fatto che possa indicare che i beni in questione sono stati acquisiti in modo delittuoso.

Le altre materie trattate dalla « Convenzione » riguardano il divieto di prestare assistenza attiva alla fuga di capitali, all'evasione fiscale e ad atti simili e altre disposizioni, tra le quali rientra l'applicazione di sanzioni da parte della Commissione di sorveglianza istituita dall'Associazione svizzera dei banchieri (nel vecchio testo della « Convenzione », il sistema sanzionatorio era gestito dalla Commissione Arbitrale della quale facevano parte anche un rappresentante della Banca Nazionale e un giudice federale).

2. *Iniziative per l'attuazione delle previsioni della Dichiarazione di principi di Basilea ed eventuali progetti di norme in materia di « money laundering ».*

Una polemica non ancora risolta è sorta intorno all'elaborazione di disposizioni penali per la prevenzione del « riciclaggio » di denaro derivante da attività criminali.

Sull'argomento esiste già un progetto che è stato sottoposto, in procedura di consultazione, ai Cantoni, ai partiti e alle organizzazioni interessate.

La norma, secondo le attuali previsioni, dovrebbe prevedere che costituisca reato l'attività di chiunque ostacoli la confisca o l'identificazione dell'origine di una somma di denaro o di altre attività, conoscendo o sospettando che queste costituiscano proventi od oggetto di comportamenti criminosi o che siano servite (o si intenda utilizzarle) a scopi criminali.

FRANCIA

La Francia, nell'ambito di una recente legge tesa a combattere il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga e che recepisce le raccomandazioni del GAFI 81.12/7/1990 n. 90-164), ha istituito un « servizio », posto sotto l'autorità del Ministro dell'Economia e delle Finanze, destinatario di informazioni da parte degli organismi finanziari. A differenza del sistema americano, strutturato su basi oggettive, quello francese assegna agli organismi finanziari il compito di individuare i fatti rilevanti quindi di procedere alla segnalazione. In particolare ai detti organismi viene richiesto (articolo 3) di dichiarare:

a) le somme iscritte nei loro registri le quali appaiono provenire da reati di traffico di droga di riciclaggio dei relativi proventi;

b) le operazioni riguardanti somme che appaiono provenire dagli stessi reati.

Altri dati sono solo registrati dagli organismi finanziari e tenuti a disposizione del « servizio » in parola.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N 5358

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1991, N. 2*All'articolo 1:*

al comma 1, all'alinea le parole: « lire 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 15 milioni »;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « , comprese le fedi di credito »;

al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari »;

al comma 2, le parole: « lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 15 milioni »;

al comma 3, le parole: « in cui intervengano intermediari abilitati, » sono sostituite dalle seguenti: « in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1991 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « anche con riferimento alle operazioni previste dall'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « anche con riferimento ai mezzi di pagamento indicati dall'articolo 1 »;

al comma 2, al capoverso 3:

al primo periodo, le parole: « entro dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni »; e dopo le parole: « soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. » sono aggiunte le seguenti: « Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi i quali a loro volta devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. »;

al secondo periodo, le parole: « 1° gennaio 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1992 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « rapporto continuativo » sono aggiunte le seguenti: « , che comporti trasferimenti complessivamente superiori al limite indicato. »;

al quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 1992, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1991 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati »;

al settimo periodo le parole: « per contanti » sono soppresse;

l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Ministro del tesoro è tenuto a presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15. »;

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — (Collaborazione fra le autorità di vigilanza) — 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicate nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « gli enti creditizi, » sono aggiunte le seguenti: « le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2 »;

al comma 2 le parole da: « compravendita » fino a: « valori mobiliari » sono soppresse;

al comma 3, dopo le parole: « con proprio decreto » sono inserite le seguenti: « di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (Elenco dei soggetti). — 1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che ne dà comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). L'iscrizione è subordinata all'esistenza e alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire ovvero al maggior importo che potrà essere determinato dalla Banca d'Italia. Per particolari categorie di operatori l'importo potrà essere determinato in misura diversa con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia;

c) possesso dei requisiti di onorabilità indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni, da parte dei soci, degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e di coloro che comunque svolgono funzioni equivalenti;

d) possesso da parte del presidente del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato, del direttore generale e di coloro che comunque svolgono funzioni equivalenti di requisiti di professionalità consistenti nell'aver maturato una adeguata esperienza, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni, mediante esercizio di:

1) attività professionale in materie attinenti ai settori finanziario, bancario o assicurativo;

2) insegnamento nelle medesime materie;

3) funzioni di amministrazione, dirigenziali o di controllo presso imprese degli stessi settori;

4) funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i medesimi settori;

5) funzioni di amministrazione, dirigenziali o di controllo in imprese o enti pubblici aventi dimensioni adeguate a quelle della società finanziaria presso la quale la carica deve essere ricoperta;

e) iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del presidente del collegio sindacale e di almeno uno dei sindaci supplenti.

2. Non possono ricoprire cariche di amministratori, sindaci e direttori generali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese individuali successivamente sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti. Il divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

3. La Banca d'Italia, con proprio regolamento, emanato su conforme delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo dandone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti regolamentati sulla base di norme di legge speciali nonché agli enti pubblici che esercitano imprese finanziarie.

5. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

6. Entro il termine massimo del 1° gennaio 1992 i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente articolo. In difetto, decorso il predetto termine, essi cessano l'attività stessa.

7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

8. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

ART. 4-ter. — (Sezione speciale dell'elenco). — 1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 4-bis è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale, e ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo anche conto delle seguenti circostanze:

a) che l'esercizio dell'attività sia svolto unicamente a favore di società o enti appartenenti al medesimo gruppo;

b) che l'attività di assunzione di partecipazione sia esercitata esclusivamente con mezzi propri. ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « si applica » sono inserite le seguenti: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »; e le parole: « pari al 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 al 40 per cento »;

al comma 2, dopo le parole: « I funzionari delle amministrazioni pubbliche » sono inserite le seguenti: i pubblici ufficiali »; e le parole: « adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 » sono sostituite dalle seguenti: « adempimenti previsti dall'articolo 14 »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione. »;

al comma 3, le parole: « fino al cinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento »;

al comma 5, le parole: « da un decimo fino alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « da un quinto alla metà »;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 26 »;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8. ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « non essendone titolare » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero falsifica od altera »; e le parole: « da lire seicentomila a lire tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 1 milione a lire 5 milioni ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991. ()*

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari;

c) carta di credito o di pagamento;

(*) Vedi anche il successivo avviso di *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1991.

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni in cui intervengano intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 2.

(Obblighi di identificazione e di registrazione).

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle operazioni previste dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

« 3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro dieci giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° febbraio 1991, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rap-

porti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni per contanti di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge ».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 1, e dal novantesimo giorno per gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2.

ARTICOLO 3.

(Segnalazioni di operazioni).

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e l'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1, devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini, anche sospendendo, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto in ogni caso divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni applicative).

1. Gli intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie e le imprese di assicurazione.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare altri intermediari, abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere, con proprio decreto, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 5.

(Sanzioni, procedure, controlli).

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo fino alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

10. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni del pre-

sente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 o dall'effettuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

13. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria » sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis ».

14. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria » sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35 ».

ARTICOLO 6.

(Carte di credito).

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI — CARLI — SCOTTI — VAS-
SALLI — FORMICA — BATTAGLIA —
RUGGIERO — MAMMI.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 4364

ART. 1.

(Riciclaggio di denaro o valori).

1. L'articolo 648-bis del codice penale, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — *(Riciclaggio di denaro o valori).* — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di munizioni, armi, esplosivi, di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, con altro denaro, valori o beni, al fine di procurare a sé o ad altri il profitto del reato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque compie atti diretti ad ostacolare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o il sequestro di denaro, valori o beni provenienti dai delitti indicati al primo comma.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

ART. 2.

(Confisca).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 240, terzo comma, del codice penale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei valori o dei beni provenienti dal delitto previsto dall'articolo 648-bis del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

(Istituzione dell'agenzia).

1. Ai fini del contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 1 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una agenzia con compiti di analisi dei flussi finanziari, nonché di conseguente elaborazione ed approntamento di singole situazioni meritevoli di approfondimento.

2. L'agenzia dispone di una banca dati unica centralizzata, per la raccolta e l'informaticizzazione dei flussi finanziari.

3. Per flussi finanziari si intendono, ai fini della presente legge, tutte le operazioni che comunque comportano la movimentazione di denaro o di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, nonché di titoli di credito ed assimilati.

ART. 4.

(Identificazione dei soggetti, rilevazione e memorizzazione di dati — Sanzioni).

1. Deve essere identificato a cura dei soggetti incaricati dell'operazione e deve indicare per iscritto le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie le operazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per qualsiasi cifra presso:

- a) uffici postali;
- b) banche ed istituti di credito pubblici e privati;
- c) società fiduciarie;
- d) istituti o società esercenti la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria;
- e) operatori di borsa ed altri operatori finanziari iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa.

2. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento,

le complete generalità e gli estremi del documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da un apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali dati devono essere comunicati all'agenzia a cura degli enti, società e operatori indicati al comma 1, a mezzo di supporti elettromagnetici, secondo procedure e modalità fissate dallo stesso decreto, con periodicità trimestrale a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

3. All'agenzia debbono essere altresì comunicati, con le stesse modalità previste al comma 2, le movimentazioni finanziarie, relative a singoli soggetti, per un importo complessivo superiore a 200 milioni di lire effettuate nell'arco temporale di un trimestre solare, ancorché provenienti da singole operazioni di importo inferiore a venti milioni di lire.

4. Per ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 deve essere altresì indicato, nell'apposito modulo, il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione nonché quello del soggetto per conto del quale l'operazione è eseguita.

5. I moduli di rilevamento ed i supporti elettromagnetici di cui al comma 2 devono essere conservati per la durata di dieci anni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, i soggetti incaricati delle operazioni che contravvengano alle disposizioni dei precedenti commi sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

7. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegua l'operazione, ovvero le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.

ART. 5.

(Obbligo di pagamento a mezzo assegno - Sanzione).

1. Qualsiasi operazione, eseguita presso soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1, comportante il pagamento di una somma per importo pari o superiore a dieci milioni di lire, deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di assegno bancario o postale, o a mezzo di carta di credito.

2. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

ART. 6.

(Organizzazione e funzionamento dell'agenzia).

1. Per il funzionamento dell'agenzia è istituito il comitato di gestione, composto da:

a) un direttore, funzionario dell'Amministrazione dello Stato avente la qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato ovvero un esperto della materia;

b) dieci funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, provenienti dai Ministeri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;

c) due ufficiali superiori della Guardia di finanza.

2. Il direttore ed i componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, e restano in carica per un periodo di tempo di tre anni.

3. All'agenzia è inoltre assegnato il personale in possesso della necessaria

specializzazione tecnica, proveniente dai Ministeri ed enti di cui al comma 1, nella consistenza organica fissata con il decreto del Presidente della Repubblica previsto al comma 2.

4. Le qualifiche e le modalità di assegnazione del personale di cui ai precedenti commi, lo stato giuridico ed il relativo trattamento economico nonché l'organizzazione dell'agenzia, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

5. Il direttore dell'agenzia dà esecuzione alle deliberazioni adottate a maggioranza dal comitato di gestione e riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato, l'organizzazione e l'andamento dell'attività svolta dall'agenzia.

ART. 7.

(Comitato di gestione dell'agenzia — Compiti).

1. Per l'espletamento dei compiti attribuiti all'agenzia dall'articolo 3, comma 1, il comitato di gestione è incaricato di:

a) definire ed aggiornare i parametri per la predisposizione delle procedure di elaborazione necessarie per l'analisi dei flussi finanziari;

b) analizzare le indicazioni emerse dall'elaborazione dei flussi finanziari affluiti all'agenzia;

c) eseguire i necessari riscontri di singole situazioni con elementi esistenti presso altre banche dati nonché presso il sistema informativo centrale dell'anagrafe tributaria;

d) deliberare, a maggioranza, l'invio di apposite segnalazioni di singole situazioni soggettive meritevoli di approfondimento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i criteri e le modalità per la periodica cancellazione dei dati dal sistema informativo dell'agenzia.

ART. 8.

(Inoltro delle segnalazioni).

1. Le segnalazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, sono inoltrate dal direttore dell'agenzia al reparto della Guardia di finanza di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Nucleo speciale di polizia valutaria, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, assume la denominazione di nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria ed allo stesso sono attribuiti, oltre ai compiti indicati nel predetto articolo 5, anche quello di effettuare le investigazioni finanziarie finalizzate al contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 648-bis del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Fermi restando i poteri e le facoltà previsti dalla normativa valutaria, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria esercitano i poteri attribuiti dalla vigente normativa ai militari della Guardia di finanza.

ART. 9.

(Divieto di utilizzazione delle notizie — Segreto d'ufficio).

1. È vietata ogni utilizzazione delle notizie affluite alla banca dati dell'agenzia per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

2. Chiunque acquisisce, comunica o fa uso di dati o di informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge o al di fuori dei fini previsti dalla

stessa è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

ART. 10.

(Richiesta di dati).

1. Il procuratore della Repubblica, nel corso di indagini per il reato previsto nell'articolo 1 o per i delitti nel medesimo indicati, può richiedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, al direttore dell'agenzia la comunicazione di elementi e notizie concernenti i flussi finanziari risultanti alla banca dati nei confronti dei soggetti inquisiti.

2. Analoga facoltà è riconosciuta al questore nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa può richiedere al direttore dell'agenzia, per le esigenze connesse con il proprio mandato, notizie su singole situazioni soggettive.

ART. 11.

(Commissione parlamentare di vigilanza).

1. Ai fini del controllo sull'attività svolta dall'agenzia è istituita una Commissione parlamentare di vigilanza composta da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base dei criteri di proporzionalità tra i gruppi.

2. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, può effettuare ispezioni presso l'agenzia onde verificare i parametri e le procedure adottati per l'analisi dei dati sui flussi finanziari affluiti alla

banca dati nonché la conformità al dettato dell'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) delle procedure seguite nell'invio delle segnalazioni per le ulteriori investigazioni finanziarie.

3. Con relazione annuale la Commissione informa il Parlamento dell'attività svolta dall'agenzia.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. Per l'adempimento degli obblighi sanciti dall'articolo 4, gli enti, le società e gli operatori di cui al comma 1 dello stesso articolo 4 provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche delle procedure informatiche.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze ».

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore entro tre mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

N. 4718

ART. 1.

(Divieto di pagamento in moneta).

1. Qualsiasi operazione di pagamento o riscossione di valore superiore a 10 milioni di lire deve essere eseguita con mezzi di pagamento diversi dalla moneta.

2. In difetto, tutti i soggetti che intervengono nell'operazione sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda corrispondente al valore dell'operazione indebitamente eseguita.

3. Al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero con accreditamento irrevocabile sul conto corrente bancario o postale del creditore, con effetto dalla data della valuta dell'accreditamento medesimo ».

ART. 2.

(Istituzione di un centro elaborazione dati presso il Ministero del tesoro).

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il centro elaborazione dati per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8.

2. Il centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nel comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia, è costituita una commissione tecnica, presieduta da un dirigente superiore del Mini-

stero del tesoro, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del centro delle operazioni di cui al comma 2 e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il centro stesso. I criteri e le norme tecniche predette divengono esecutivi con l'approvazione degli stessi da parte del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia.

4. L'accesso alle informazioni e ai dati conservati negli archivi magnetici del centro e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza ed ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

5. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 4 per finalità diverse dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla prevenzione e repressione della criminalità. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni e dei dati all'interno della pubblica amministrazione, fuori dei casi indicati nel comma 4.

6. Le informazioni e i dati conservati negli archivi del centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie.

7. Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo, dell'esistenza di informazioni o dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione delle informazioni e dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti. Il tribunale decide con ordinanza in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione del tesoro e il pubblico ministero.

8. Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 1, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti nel comma 4, nonché per la correzione o cancellazione delle informazioni e dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti.

9. Chiunque comunica o fa uso di informazioni e dati in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione sino a sei mesi.

ART. 3.

(Norme in materia di obbligazioni e contratti).

1. Chiunque nel territorio dello Stato contrae obbligazioni o stipula contratti di valore non inferiore a 50 milioni di lire deve preventivamente rilasciare alle controparti, che la sottoscrivono per presa visione e conoscenza, una dichiarazione scritta nella quale attesta:

a) le complete generalità e il codice fiscale;

b) l'insussistenza a proprio carico di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

c) se stia contraendo o stipulando per conto di altri soggetti e, in caso affermativo, se non si tratta di contratto preliminare, le complete generalità di questi ultimi e l'insussistenza a carico dei medesimi di procedimenti o provvedimenti di cui alla lettera b).

2. Se il soggetto contraente o stipulante ovvero il soggetto terzo di cui al comma 1, lettera c), è una persona giuridica, le insussistenze di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere attestate relativamente a tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e del collegio sindacale o organo equivalente.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta, a pena di invalidità, conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il limite di importo può essere modificato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti delle Camere.

5. Le medesime disposizioni si applicano anche quando, per la natura e le modalità delle obbligazioni o dei contratti, si può ritenere che essi, ancorché posti in essere in momenti diversi ed inferiori singolarmente al limite stabilito, costituiscano nondimeno parti di un'unica obbligazione o contratto.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere conservate per la durata di dieci anni da tutte le parti contraenti o stipulanti.

7. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono acquisiti dal centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro dall'articolo 2, in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo.

8. Chi contrae obbligazioni o stipula contratti senza avere preventivamente ottenuto dalle controparti la dichiarazione di cui al presente articolo è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni.

9. Chi attesta il falso nelle dichiarazioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni, aumentata in ogni caso del valore dell'obbligazione o del contratto.

L'obbligazione o il contratto sono annullabili dietro domanda degli altri contraenti.

10. Le presenti disposizioni si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche italiane che, direttamente o indirettamente, contraggono obbligazioni o stipulano contratti con soggetti italiani fuori del territorio dello Stato.

11. Le presenti disposizioni non si applicano:

a) ai soggetti elencati nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alle operazioni indicate nei commi 1 e 2 del predetto articolo.

ART. 4.

(Modifiche e integrazioni al testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. L'omessa, incompleta od errata comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche, o da lire 5 milioni e lire 40 milioni per le violazioni da parte di enti e società. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

1-ter. In caso di recidiva infrannuale, la misura della nuova sanzione non può essere inferiore al doppio della pena irrogata nella precedente condanna, purché in misura non superiore al quadruplo del limite massimo previsto nel comma 1-bis.

1-quater. Nel caso d'introduzione delle deroghe di cui al comma 5 dell'articolo 6,

la richiesta delle informazioni e dei dati di cui al comma 1 deve essere in ogni caso rivolta agli operatori ed agli altri soggetti interessati ».

2. Nel comma 5 dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero sia sottoposto a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni ».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Chi intende avvalersi della facoltà disciplinata dal presente articolo trasmette all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente ai documenti di cui al comma 4, una dichiarazione, nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, nella quale attesta di non essere sottoposto ai procedimenti o provvedimenti menzionati nel comma 5.

5-ter. Ferma restando la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 22, che è in ogni caso aumentata dell'importo pari al profitto conseguito dall'illecito, la falsità nella dichiarazione di cui al comma 6 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa pari al valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione. La somma già versata ai sensi del comma 2 è devoluta allo Stato ».

4. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 dell'articolo 21 del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono trasmessi, a cura dell'Ufficio italiano di cambi, al centro elettronico di documentazione istituito presso il Ministero del tesoro dall'articolo 2, in conformità alle procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo. La predetta trasmissione non costituisce violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del medesimo decreto.

5. È abrogato il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 5.

(Esercizio di attività finanziaria).

1. Chiunque nel territorio dello Stato esercita una o più delle attività di cui alle voci da 2 a 12 e alla voce 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646 del 15 dicembre 1989 o comunque attività di finanziamento, deve darne preventiva comunicazione al centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro dall'articolo 2, in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo. Analoga comunicazione deve essere data per le variazioni e per la cessazione dell'attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società e agli enti che di fatto svolgono quale attività esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti.

3. Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari, ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 1 ed a quelle richiamate nel comma 2 è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni e, nei casi più gravi, con la reclusione da tre mesi a sei mesi e la confisca delle cose servite o destinate a commettere reato.

5. La reclusione e la confisca seguono in ogni caso la condanna dei soggetti sottoposti a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Alla condanna conseguono inoltre l'interdizione dalle professioni e dagli uf-

fici direttivi delle persone giuridiche, la decadenza di diritto delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle imprese e delle professioni e delle iscrizioni nei relativi albi e la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

7. Chiunque partecipa direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in un soggetto di cui al comma 1 avente forma societaria ovvero in una società di cui al comma 2 in misura superiore al due per cento del corrispondente capitale, o in misura superiore all'uno per cento nel caso di società cooperative, deve darne comunicazione scritta alla società e al centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 2, in conformità alle procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo, entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere analogamente comunicate entro dieci giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale medesima.

8. L'omissione o il ritardo della comunicazione di cui al comma 7 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 50 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

9. I portatori delle azioni o quote, per le quali non è stata effettuata la comunicazione prevista nel comma 7, non possono esercitare l'inerente diritto di voto, ma le predette azioni o quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

10. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, estende le disposizioni del presente articolo alle attività professionali e alle imprese, differenti da quelle indicate nei commi 1 e 2, che, svolgendo attività che comportano operazioni in contanti, possono essere particolarmente esposte al rischio di essere utilizzate a fini di riciclaggio.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) agli enti creditizi e alle società ed enti sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi della legge 17 aprile 1986, n. 114;

b) ai soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART. 6.

(Onorabilità professionale degli intermediari finanziari).

1. Nelle società e negli enti esercenti attività di intermediazione finanziaria o mobiliare, le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) siano sottoposte a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

c) siano stati condannati, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12

marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. L'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1 determina, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione della società o dell'ente ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia, gli amministratori sono puniti ai sensi dell'articolo 2623 del codice civile.

3. Entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati devono presentare al consiglio di amministrazione della società od organo equivalente la documentazione comprovante l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

4. Qualora amministratori, sindaci e direttori generali vengano a trovarsi anche successivamente in una delle situazioni di cui al comma 1, sono tenuti ad osservare le medesime formalità di cui al comma 3.

ART. 7.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133).

1. Nel terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

27 giugno 1952, n. 1133, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

2. Il sesto comma dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 1952, è abrogato.

3. L'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 1952 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La richiesta dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della regione, di sportelli bancari di istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e aziende di credito aventi la sede centrale fuori della regione siciliana deve essere presentata all'Assessorato delle finanze della regione, il quale, entro il termine di sessanta giorni, la inoltra alla Banca d'Italia per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni ».

4. Dopo l'articolo 9 del citato decreto n. 1133 del 1952 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. — 1. L'assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito e il risparmio, trasmette semestralmente al Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, una relazione contenente l'elenco dei provvedimenti adottati sulla base del presente decreto e l'esposizione dei motivi che hanno indotto la regione ad adottare, nelle sue attribuzioni, eventuali provvedimenti difforni dagli orientamenti della politica creditizia nazionale.

2. Il Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, trasmette al Parlamento copia della relazione di cui al comma 1 ».

ART. 8.

(Acquisizione di informazioni).

1. Le informazioni e i dati di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono acquisiti dal centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 2, in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo.

ART. 9.

(Integrazioni alla legge 6 febbraio 1980, n. 15).

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, il personale di cui all'articolo 13, comma 1, deve fare denuncia all'autorità giudiziaria, o ad altro soggetto che sia obbligato alla denuncia a quest'ultima, quando si trova in presenza di situazioni o condizioni tale da fare presumere, anche per l'evidente sproporzione fra l'entità dell'operazione e la manifesta capacità economica di chi la effettua ovvero per l'anomalia o la straordinarietà dell'operazione medesima, la provenienza dei mezzi di pagamento dai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Al personale che ha fatto la denuncia di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni degli articoli 595, 648-bis e 648-ter del codice penale; la denuncia stessa non costituisce violazione di divieti alla comunicazione di informazioni im-

sti in sede contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, né comporta per il denunciante responsabilità penale o civile di alcun tipo.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

4. Se al personale incaricato dell'operazione non sono state impartite per iscritto le istruzioni occorrenti alla compiuta valutazione delle situazioni o condizioni indicate nel comma 1, al superiore gerarchico, a cui tale adempimento sarebbe spettato, si applica la pena della reclusione di cui al comma 3 e la multa pari al valore dell'operazione. Gli enti di appartenenza rispondono civilmente della predetta multa e sono obbligati ad eserci-

tare l'azione di regresso verso il responsabile ».

2. Le disposizioni del presente articolo si estendono alle attività professionali e alle imprese per le quali sia stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 10.

ART. 10.

(Efficacia delle norme).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 hanno effetto dal centottantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

N. 5288

ART. 1.

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valute estere, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione completa delle generalità o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile e titoli similari;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2;

e) altri mezzi equivalenti fissati con decreto del Ministro del tesoro comunicato al Parlamento.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a lire 20 milioni, deve essere effettuato presso gli intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2, e con le modalità stabilite con lo stesso decreto.

3. Il disposto dei commi 1 e 2 non si applica a:

a) pagamenti relativi all'esecuzione di decisioni giudiziarie o di lodi arbitrali depositati;

b) trasferimenti connessi con l'adempimento di obbligazioni legali derivanti dal diritto di famiglia;

c) operazioni in cui intervengano intermediari abilitati, nonché trasferimenti tra gli stessi, dai medesimi effettuate in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti.

ART. 2.

1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, procedono all'identificazione dei soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART. 3.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà, con proprio decreto, di modificare il limite indicato nell'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, inoltre, con proprio decreto, ad individuare gli intermediari abilitati al pagamento e ad emanare disposizioni applicative delle presenti norme, ivi incluse quelle relative alle modalità di individuazione dei suddetti intermediari, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

3. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 1 devono essere emanate d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 4.

1. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito in violazione della presente legge.

2. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 e di quelle impartite con i decreti previsti dall'articolo 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 25 per cento dell'importo dell'operazione.

3. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che hanno notizia delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, ne riferiscono, entro trenta giorni, al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento dell'importo dell'operazione.

5. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza, da parte degli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle norme in tema di trasferimento dei valori di cui alle presenti disposizioni; a

tal fine impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari, di informazioni idonee all'espletamento di analisi statistiche. I sopralluoghi ispettivi nei riguardi degli altri soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono di competenza del Nucleo speciale di polizia valutaria.

7. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni della presente legge sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

8. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 o dalla dichiarazione di estinzione dell'illecito, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono comunicati alla Banca d'Italia, alle autorità governative vigilanti ed agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

10. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 5.